



COMUNE di



REP. N. 657/98

Contratto di appalto del servizio di illuminazione votiva del cimitero comunale.

L'anno millenovecentonovantotto il giorno quattro del mese di dicembre in [redacted] nella Casa comunale.

Avanti a me [redacted] Segretario Comunale, autorizzato a rogare i contratti e gli atti nell'interesse del Comune, si sono personalmente costituiti:

1) Il [redacted] nella qualità di Responsabile del Servizio, in rappresentanza dell'Amministrazione Comunale, il quale interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune C.F.: [redacted]

2) Il [redacted] in rappresentanza della Impresa ELETTRI SABINA con sede in Via DEGLI ULIVI 02053/L. LEONE la quale elegge il proprio domicilio legale presso QUESTA RESIDENZA MUNICIPALE Codice Fiscale: [redacted]

I predetti componenti, della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario rogante sono personalmente certo, rinunciano, espressamente e spontaneamente col mio consenso, all'assistenza dei testimoni, in conformità del disposto dell'art. 48 della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

PREMESSO

- Che con delibera di C.C. n. 9 dell'11/07/1998, esecutiva ai sensi di legge, venne approvato il capitolato speciale di appalto per il servizio di illuminazione votiva presso il cimitero comunale e le condizioni generali di abbonamento a tale servizio, incaricando il Tecnico Comunale dell'indizione di una gara informale per l'affidamento del servizio in questione;
- La gara è stata aggiudicata alla Ditta ELETTRI SABINA di [redacted] sopra costituito, con il ribasso del 4% sul prezzo a base di gara di ogni singolo canone annuo di abbonamento, come risulta dal verbale approvato con Determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 111 dell'08/10/1998;

La sopra costituita Impresa ha presentato la cauzione definitiva di £. 5'250'000

pari al 10% dell'importo del presente contratto, a me

POLIZZA AXA ASSIC. SPA in data 07.12.1998

E' intenzione delle parti come sopra costituite tradurre un formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO

ART. - 1 I summenzionati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa narrativa come parte integrante del presente contratto.

ART. - 2 Il Tecnico del Comune di [redacted] affida in appalto alla Ditta **ELETTRI SABINA** di [redacted] di [redacted] che accetta la facoltà di installare una rete di distribuzione di energia elettrica nell'interno del Cimitero, allo scopo di esercitare il servizio di illuminazione elettrica di lampade votive sepolcrali a richiesta degli interessati. Tale concessione si intende limitata alla illuminazione delle tombe sepolcrali nel perimetro del Cimitero Comunale ed in qualsiasi punto ubicate, attuali e future.

ART. - 3 L'impianto della rete di distribuzione e di quanto altro necessario per il suddetto servizio prima di essere realizzato dovrà essere autorizzato dalla Giunta Comunale e sarà eseguito a cura e spese della ditta appaltatrice secondo le migliori regole d'arte onde garantire la regolarità del servizio.

La Ditta dovrà garantire il ripristino dello stato dei luoghi dopo aver eseguito i lavori per l'esercizio del servizio di illuminazione votiva.

Il suddetto impianto rimane di esclusiva proprietà della Ditta appaltatrice e per patto espresso nessun intervento potrà essere effettuato su di esso né su eventuali nuovi ampliamenti da qualsiasi altra ditta o impresa.

ART. - 4 La Ditta concessionaria è obbligata ad eseguire l'impianto a richiesta di chiunque ne abbia interesse per l'uso diretto, alle condizioni stabilite nel contratto di abbonamento conforme al modulo allegato al presente capitolato. Le lampade votive fornite dalla Ditta dovranno essere tutte dello stesso tipo e dimensioni.

ART. - 5 La Ditta concessionaria è obbligata ad estendere la rete di distribuzione dell'energia elettrica anche in futuri ampliamenti ed a curare la buona manutenzione degli impianti e del regolare funzionamento delle lampade, senza peraltro assumere responsabilità alcuna per l'interruzione del servizio causata da forza maggiore, da necessità di riparazioni e simili sia sulla rete di distribuzione che sulle linee negli impianti della Società fornitrice dell'energia, consentendo tuttavia il ripristino del servizio nel minore tempo possibile.

ART. - 6 In caso di riappalto la Ditta appaltatrice sarà preferita ad ogni altra a parità di condizioni.

M

- 7 Il canone annuo di abbonamento è di £. 24.960 al netto dell'IVA e del ribasso del 4% del prezzo a base di gara, da pagare in un'unica soluzione, per ogni lampada ad accensione continua da circa 2,5 W - 48 Volts di intensità luminosa, o lampade elettroniche a diodi luminosi rossi. L'abbonato dovrà, inoltre, versare alla Ditta concessionaria, a fondo perduto e per una volta sola, la somma di £. 50.000 per loculi, £. 50.000 per tombe in terra, £. 50.000 per cappelle monumentali, per spese di impianto principale, presa di fissaggio del portalampada, lampade ed accessori vari. Le ulteriori condizioni di esercizio nei confronti degli utenti saranno regolate da contratto di abbonamento conforme al modello allegato al capitolato speciale.

ART. - 8 L'Amministrazione Comunale è completamente estranea ai rapporti tra Ditta concessionaria e propri dipendenti, operai ed esattori.

ART. - 9 E' fatto obbligo alla Ditta concessionaria di installare a proprie spese i contatori necessari al consumo della propria energia elettrica con netta distinzione dai consumi effettuati dal Comune per l'illuminazione, pubblica o per prese varie. E' fatto obbligo, inoltre, alla Ditta concessionaria di installare a proprie spese una suoneria elettrica di chiusura cancello interno al Cimitero Comunale.

ART. - 10 Eventuali potenziamenti della linea elettrica b.t. di adduzione al Cimitero Comunale, in relazione alla potenza richiesta, sarà a carico dell'appaltatore.

ART. - 11 I lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza. Al termine dei lavori la Ditta dovrà produrre al Comune il certificato di conformità.

ART. - 12 Qualora nel corso della concessione venissero aumentate le imposte erariali e comunali ed il prezzo dell'energia elettrica, la Ditta concessionaria dovrà attenersi alle disposizioni di legge ed a quelle del CIPE e/o ISTAT agli effetti delle rivalse nei confronti degli utenti. Prima di applicare gli aumenti, la Ditta dovrà essere autorizzata dalla Giunta Comunale.

ART. - 13 La Ditta concessionaria corrisponderà al Comune, per ciascun anno, £. 1.000 per ciascuna lampada votiva regolarmente funzionante.

ART. - 14 La Ditta concessionaria è obbligata ad eseguire quanto segue:

- 1) Fornitura e messa in opera, completamente gratuita per il Comune, comprensiva di scavi e ripristini vari, di un impianto di illuminazione al Campo Sportivo Comunale, composto da n. 4 pali zincati da mt. 12,00 fuori terra completi di mensola contenente 3 proiettori ciascuno da 1,000 Watt, con lampade agli ioduri metallici, vano porta reattore e derivazione linee elettriche. Linea di alimentazione, di sezione adeguata, con quadro di comando posto all'interno di locale apposito.

2) Fornitura e messa in opera, completamente gratuita per il Comune, compresi scavi e ripristini vari, di rete elettrica derivata dagli impianti di proprietà comunale, comprensiva di trasformazione MT/bt per alimentazione di n. 3 aziende zootecniche in località Piedicolle e quanto altro necessita sino alle singole utenze. Tutto quanto realizzato ai sensi dei precedenti nn. 1 e 2 deve essere conforme alle norme vigenti in materia, con rilascio della dovuta certificazione di responsabilità. Tutto quanto realizzato diviene di proprietà del Comune.

ART. - 15 La durata della presente convenzione è di anni 25 (venticinque). Nel caso che una delle parti non volesse più rinnovare il contratto è fatto obbligo di darne disdetta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno entro un anno prima della sua normale scadenza.

ART. - 16 La Ditta è l'unica responsabile di tutti gli eventuali danni verso le amministrazioni pubbliche e private e verso terzi che, comunque, derivassero dall'esecuzione o dalla condotta dei lavori.

ART. - 17 Ai fini fiscali si dichiara che il presente contratto ha il valore presunto di £ 52500000.

ART. - 18 Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

ART. - 19 Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in materia.

ART. - 20 Tutte le imposte e tasse e le spese relative e conseguenti al presente contratto, nessuna esclusa od eccettuata, comprese quelle per la sua registrazione, sono a carico dell'impresa aggiudicataria.

ART. - 21 Poiché il presente contratto è soggetto ad IVA le parti chiedono la registrazione a tassa fissa, ai sensi della tariffa - parte I - del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

ART. - 22 In caso di inosservanza delle condizioni contrattuali e di quelle presenti nell'allegato capitolato speciale di appalto, l'Amministrazione appaltante potrà, di diritto, rivalersi di propria autorità sulla garanzia fideiussoria come sopra costituita e l'impresa appaltatrice sarà tenuta a reintegrarla nel termine e con le modalità che saranno all'uopo fissate.

ART. - 23 Il presente contratto viene da me letto ai costituiti e da essi approvato e sottoscritto in calce con me Segretario rogante, dopo aver rinunciato alla lettura degli allegati per averne in precedenza presa cognizione.

2000
va
nale
liche
tanto
gent
tanto
caso
larne
a sua
so le
ssero
di f
orme
sente
sond
10 la
36, n
sente
à, di
nita d
à che
ato
degl

2000
scritto da persona di mia fiducia ai sensi di legge n. 3 fogli di n. 4 facciate, più
parte della presente.

LA DITTA

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO

IL PRESENTE ATTO È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
DALLA RESIDENZA MUNICIPALE, LI 04/12/1998
IL SEGRETARIO COMUNALE

[Handwritten signature]



IN SOSTITUZIONE DEL
TIMBRO UFFICIALE NON
ANCORA IN DOTAZIONE.



UFFICIO DELLE ENTRATE - L'AQUILA

Registrato a L'Aquila il 23/12/98 N. 2985

Serie 1 Esatte L.

260.000 DUECENTOSESSANTAMILA

di cui L. per INVIM

e L. per Trascrizione.



PER IL DIRETTORE REGGENTE
Dr.ssa Augusta BOBIMARGA
IL CAPO AREA
(Dott. Antonio FOLLA)